

## GAZZETTA UFFICIALE DI ROMA

## SUPPLEMENTO

al Numero 82.

Pubblichiamo i progetti di legge presentati al Parlamento; il primo per il trasporto della capitale; il secondo per le guarentigie da accordarsi alla Santa Sede per il libero esercizio del suo potere spirituale; il terzo per la convalidazione del R. decreto 9 ottobre 1870.

I.

#### Provvedimenti per la traslocazione della capitale del regno a Roma

SIGNORI! — La traslocazione della capitale è la conseguenza necessaria dell'unione di Roma e dei voti concordi del Parlamento e del paese.

Essa dee dunque compiersi, e compiersi con sollecitudine; imperocchè sia, per ogni rispetto, urgente che l'Italia trovi nel suo stabile assetto tutto quel vigore che le è fin qui necessariamente mancato, per ricomporre la sua amministrazione, le sue finanze, la sua difesa, e collocarsi al suo degno posto tra le altre nazioni.

Ma d'altra parte chi non vede come una seconda mutazione della sede governativa, quando una prima può dirsi appena terminata, turba e sposta nuovamente interessi d'ogni genere, e mentre allenta per un lato, aggrava per l'altro l'ordinario compito delle amministrazioni. La scelta e l'adattamento dei locali per collocare convenientemente gli uffici ministeriali e la sede del Parlamento richiedono pure un tempo non breve, benchè il Governo non abbia frapposto indugio ad occuparsene subito dopo il nostro ingresso in Roma. Sarebbe quindi sommamente improvido il non tener conto di ogni cosa per conciliare al possibile la maggiore utilità del trasferimento col minor danno dei pubblici e privati interessi, che vi sono impegnati.

A questa norma conciliativa si atterrà dunque il Governo nell'adempimento dell'opera sua. Egli vi procederà per gradi, incominciando dalla parte principale dell'amministrazione, e ponendo cura speciale che il trasporto si effettui senza che sia perturbato il corso dei pubblici servizi, senza grave disagio degli impiegati, e con tutti i riguardi dovuti a questa illustre città che non senza rammarico abbandoniamo dopo cinque anni di felice soggiorno.

Con tali intendimenti, che reputiamo non diversi dai vostri, vi è presentato il seguente schema di legge, che stabilisce in modo approssimativo la spesa occorrente al trasferimento (\*). E noi confidiamo che tanto più volentieri voi vorrete approvarla, in quanto che si tratta di Roma, e la spesa sarà largamente compensata dai vantaggi d'ogni maniera che deriveranno all'Italia dalla definitiva costituzione della sua metropoli.

(\*) Fu depositata alla segreteria la relazione dell'ufficio tecnico sulla spesa richiesta.

## PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. La capitale del regno sarà trasferita a Roma entro sei mesi dalla data della presente.

Art. 2. Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo, nella parte straordinaria del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondo che verrà determinato per decreto reale, una somma di lire 17,000,000, colla denominazione: *Trasporto della Capitale*.

Art. 3. Al Governo del Re è data facoltà per un biennio dalla data della pubblicazione della presente legge di espropriare con decreto reale per cause di pubblica utilità gli edifici appartenenti a corpi morali esistenti in Roma, che siano necessari per collocare pubblici uffici in conseguenza del trasporto della capitale.

A detti corpi morali sarà data in corrispettivo una rendita 5 per cento pari al reddito netto attribuito all'edificio espropriato.

Art. 4. I ministri dell'interno, delle finanze e dei lavori pubblici sono incaricati della esecuzione della presente legge.

II.

#### Garanzie della indipendenza del Sommo Pontefice del libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.

SIGNORI! — Nel presentarvi il progetto di legge che stabilisce le guarentigie colle quali l'Italia, integrata col possesso di Roma, mentre ha posto fine alla sovranità temporale del papato, compie il debito di assicurare, non tanto per un interesse proprio del popolo italiano, quanto nell'interesse e per la tranquillità di tutte le popolazioni cattoliche, la dignità e la indipendenza della sacra persona del Sommo Pontefice e il libero esercizio della podestà spirituale della Santa Sede, il Governo del Re non fa che conformarsi ai precedenti voti del Parlamento testè confermati solennemente dalla Maestà del Re nell'articolo 3 del decreto reale del 9 di ottobre, col quale veniva accettato il plebiscito dei Romani.

Voi ricordate, o signori, le nobili parole colle quali S. M., rispondendo alla deputazione che, in nome dei Romani, le presentava il plebiscito, dichiarava che, come Re e come cattolico, nel proclamare la unità d'Italia, rimaneva fermo nel proposito già manifestato al Santo Padre, di assicurare la indipendenza del Sommo Pontefice e la libertà della Chiesa.

A questo proponimento rispondono le disposizioni degli articoli 2 e 3 del succitato decreto reale, dei quali giova qui riferire il tenore:

L'articolo 2 stabilisce che « il Sommo Pontefice conserva la dignità, la inviolabilità e tutte le prerogative personali di sovrano. »

Soggiunge l'articolo 3 che « con apposita legge verranno sancite le condizioni atte a garantire, anche con franchigie territoriali, l'indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede. »

È questa, o signori, la legge di cui abbiamo l'onore di presentarvi il progetto informato ai concetti che sono espressi nei due articoli avanti enunciati. Come esso è stato il soggetto del più diligente e maturo studio nei

Consigli della Corona, così noi siamo certi che voi gli dichiarerete tutta quella seria attenzione che la novità e la somma gravità dell'argomento richiedono ed impongono.

Doppio è lo scopo che il progetto si propone: il primo concerne più specialmente la sacra persona del Sommo Pontefice; il secondo riguarda l'esercizio dell'alto ministero della Sede Apostolica e dell'autorità spirituale della Chiesa. Questi due oggetti sono così intimamente fra loro connessi e collegati per la unità del fine a cui tendono, cioè la indipendenza o la libertà del potere spirituale della Santa Sede sciolta dal peso della sovranità temporale, che farebbe opera vana del tutto ed illusoria chiunque volesse l'uno dall'altro disgiungere; imperocchè poco o nulla gioverebbe il fare libero ed indipendente il capo supremo della Chiesa, quando la Chiesa stessa ed i suoi ministri, sopra i quali egli esercita l'alto suo ministero, rimanessero nella loro azione inceppati e soggetti ad altro potere.

È in vero quante volte è accaduto di ragionare della gravissima questione romana che, principalmente da un decennio, occupa gli uomini di Stato, sempre, e dai più assestati, si ebbe a riconoscere e proclamare che, se per una parte ora necessità che cessasse il potere temporale dei Papi, perchè non più compatibile collo stato della civiltà moderna, colle presenti condizioni dell'Italia e cogli interessi medesimi della religione cristiana rettamente intesi, era del pari necessario d'altra parte che al papato ed alla Chiesa cattolica fossero dall'Italia date tali guarentigie che rimovessero dalla coscienza dei cattolici ogni ragionevole sospetto di qualunque ingerenza diretta od indiretta del Regno d'Italia nel governo della Chiesa.

L'associazione di queste due idee costantemente professate e divulgate nel mondo civile colla parola e cogli scritti dagli Italiani, ha potentemente contribuito a procacciare il benevolo suffragio dei cattolici liberali e sinceri alle nostre aspirazioni tradizionali verso Roma, l'antica e naturale metropoli pel popolo italiano.

Ora agli Italiani che entrando nella città eterna hanno risoluto una parte del problema romano colla abolizione della sovranità temporale dei Papi, appartiene pure di risolvere l'altra, che è la più ardua e la più importante, quella di costituire al papato in Italia tale una posizione giuridica ed economica che affidi tutti i buoni cattolici non pregiudicati da passioni, che il Papa e la Santa Sede, non solo nulla perderanno di quanto attiene a dignità, riverenza ed indipendenza, ma tanto più acquisteranno di libertà e di autorità nell'ordine religioso, quanto più saranno scolti da ogni mescolanza e distrazione di cure terrene e mondane.

A raggiungere questo nobile intento, il nostro grande statista, l'illustre conte di Cavour, in un momento di felice ispirazione, additava agli Italiani il mezzo più acconcio in quella sua applaudita formola, che voleva libera la Chiesa come è libero lo Stato; la quale formola esprime con bellissima chiarezza la schietta ed ampia applicazione del principio di libertà al pontificato ed alla Chiesa in tutto ciò che si appartiene all'ordine religioso.

È questo concetto appunto intende attuare il nostro progetto, che perciò si divide, come dianzi dicemmo, in due parti: l'una relativa alla persona del Pontefice, l'altra alla Chiesa.

Quanto al Pontefice, noi crediamo che si debba porre ogni cura per mantenerlo in posizione così elevata ed indipendente da ogni umana sovranità, che null'altro abbia a farlo avvertito della mutata sua condizione politica

so non l'alleviamento di un gran carico del tutto estraneo al sacro suo ministero.

Quindi noi vi proponiamo anzitutto di dichiarare la persona del Pontefice sacra ed inviolabile come quella del Re; che gli siano mantenute intatte le onorifiche prerogative e le preminenze di cui per antiche usanze gode fra i sovrani cattolici (art. 1); che gli sia pure conservata la facoltà di tenere quelle guardie che ora stanno a custodia e decoro dei palazzi pontifici (articolo 2).

Non temiate, o signori, che si venga così a creare un dualismo qualunque di sovranità nel regno, poichè le prerogative sovrane che il progetto mantiene al Sommo Pontefice, essendo puramente personali, nulla possono detrarre alla sovranità territoriale, come non possono neppure dar luogo ad alcun contrasto tra il Capo supremo della Chiesa ed il Capo supremo dello Stato: le loro potestà, esercitandosi entro due sfere affatto diverse e distinte, non s'incontreranno che nel fine comune di provvedere con mezzi diversi alla maggiore felicità dei popoli.

A porre il Pontefice in grado di provvedere come per lo addietro allo splendore della Santa Sede, del sacro collegio e della Corte pontificia, il progetto adotta lo spediente più adeguato, assegnando al Pontefice una dotazione eguale allo stanziamento che per lo stesso oggetto gli faceva l'ultimo bilancio dello Stato romano (art. 3).

A questa dotazione conveniva dare la maggiore sicurezza e solidità possibile. Il costituirli su beni stabili avrebbe avuto forma più indipendente, comunque non esente da inconvenienti non lievi, fra i quali basti l'accennare i danni di una grandiosa manomorta, le cure richieste dalla sua coltivazione o l'incertezza dei suoi proventi. Ma, poichè questo modo non è possibile nelle attuali condizioni del demanio italiano, si dovette ricorrere al mezzo di una rendita iscritta in nome della *Santa Sede* sul Gran Libro del debito pubblico.

Di tal guisa il Pontefice sarà un creditore dello Stato in cui risiede, ed il suo credito rimarrà per la sua natura collocato sotto la solenne garanzia dell'art. 31 dello Statuto che lo dichiara inviolabile e non soggetto nella sua riscossione a veruna dilazione, sospensione o detrazione giusta l'art. 3 della legge sul Gran Libro del debito pubblico. La rendita assegnata alla Santa Sede è dal progetto dichiarata *perpetua ed inalienabile*, come la perpetuità della sua destinazione lo esige; ed oltre la esenzione accordata dalla Legge alle altre rendite iscritte sul Gran Libro, non potrà, sotto verun titolo, nè direttamente nè indirettamente, essere assoggettata ad alcuna riduzione, diminuzione o carico qualsiasi (art. 3). Non si potrebbero dare a questa dotazione garanzie più solide nè più sicure. L'onore e la fede nazionale vi sono solennemente impegnate al cospetto del mondo cattolico.

Compimento necessario e congruo della dotazione è il libero godimento conservato al Pontefice del Palazzo Vaticano, vera ed ordinaria sede papale; del Palazzo annesso alla Basilica di S. Maria Maggiore, che è l'antico patriarcato e della Villa di Castel Gandolfo, dove sogliono i Papi passare la stagione estiva. Codeste proprietà stabili con tutte le loro dipendenze sono dichiarate esenti da qualunque spropriazione per causa di pubblica utilità (art. 6). La causa religiosa è ritenuta di tale e tanta importanza da non dovere sottostare a qualunque altra.

La persona del Pontefice, riconosciuta sovrana, sacra ed inviolabile, abbisogna, per mantenersi libera ed indipendente, di essere assicurata nelle sue residenze contro qualunque molestia, e fatta esente da qualunque autorità o giurisdizione dello Stato. Per questo motivo l'art. 4 dispone che i luoghi dove il Pontefice risiede o abitualmente od anche temporariamente, vanno immuni dalla giurisdizione del Regno al pari delle residenze di sovrani esteri che si trovino nello Stato. Nelle residenze temporarie del Papa la immunità tanto dura quanto la di lui dimora. Questo pareggiamento desunto dal diritto internazionale corrisponde perfettamente al carattere della sovranità personale onde il Pontefice è investito, ed è unicamente per riguardo alla sacra sua persona che viene dal progetto stabilito nei luoghi dove il Santo Padre abbia la sua stanza abituale od accidentale.

L'articolo 5 estende codesta immunità ai luoghi dove si tenga un Conclave od un Concilio generale. La missione e la suprema autorità di queste Assemblee ecclesiastiche fanno abbastanza palese la ragione per cui la loro libertà ed indipendenza vogliono per identità di scopo essere tutelate dalla Legge e dal Governo italiano al pari di quello del Capo supremo della Chiesa.

Non ci siamo dissimulata, o signori, la prevenzione che contro questa specie d'immunità può in alcuni spiri-

ti sorgere dal ricordo che essa sembra ridestare il diritto di asilo, che in tempi barbari si accordava ai perseguitati dalla giustizia nei luoghi destinati al culto divino. Ma a chi ben consideri la natura, lo scopo e gli effetti della immunità di cui ora si tratta, apparirà chiaro che essa non può e non deve punto essere confusa coll'antico diritto di asilo. Imperocchè questo proteggeva, per riguardo al luogo sacro, qualunque malfattore vi si rifuggisse, finchè vi rimaneva, e portava quindi all'impunità del delitto; mentre la immunità giurisdizionale stabilita dal progetto a garanzia della persona del Pontefice, non potrà mai servire a rifugio ed alla impunità di persone che abbiano violate le leggi penali dello Stato.

Ed infatti voi troverete nel progetto che l'articolo 7 limita l'effetto della immunità stabilita dagli articoli che precedono, ad impedire che qualunque ufficiale od agente della forza pubblica dello Stato s'introduca per atti del proprio officio nei palazzi immuni, se non a richiesta o colla licenza del Sommo Pontefice, o di chi ne faccia le veci, ovvero presieda un Conclave o un Concilio generale; e che lo stesso articolo aggiunge che si fa luogo a chiedere al Pontefice la consegna di chiunque in quei palazzi medesimi commettesse un reato previsto dalle nostre leggi penali, oppure vi si introducesse dopo averlo commesso altrove: lo che suppone naturalmente, come nei casi di estradizione dei delinquenti tra due Stati il diritto di punire il delinquente nello Stato che richiede la consegna, e l'obbligo morale di consegnarlo dalla parte della Santa Sede.

Un'altra specie di immunità *giurisdizionale* di effetti più limitati viene stabilita dall'articolo 8 riguardo ai documenti di ogni maniera depositati e custoditi nelle sedi occupate in Roma dagli uffici della Dataria, della Penitenzieria, della Cancelleria Apostolica e delle Sacre Congregazioni investite di attribuzioni ecclesiastiche.

Codesti documenti non potrebbero mai andare soggetti a visite o perquisizioni da parte delle autorità civili del Regno, senza turbare i più gelosi segreti e compromettere gl'interessi più delicati delle coscienze cattoliche. Si è perciò vietato assolutamente di procedere per qualunque motivo a siffatte visite o perquisizioni.

Sono queste, o signori, le garanzie che noi reputiamo indispensabili di sancire a favore della persona del Sommo Pontefice, in luogo di quella che a Lui si credeva derivare dalla cessata sovranità temporale.

Ora scendiamo ad esaminare quelle che vi proponiamo al fine di assicurare la libertà del sacro suo ministero o della potestà spirituale della Chiesa cattolica.

Molto si è da alcuni anni discorso e scritto in Italia e fuori, della libertà della Chiesa e della separazione di essa dallo Stato, con qualche varietà di opinioni, la quale a noi sembra principalmente derivata dall'essersi equivocato nelle cose e nelle parole. Epperò importa di ben fermare il vero concetto che in questa legge si attribuisce alla libertà della Chiesa.

Noi non intendiamo che la Chiesa, per essere libera nello adempimento della sua missione, debba essere per modo separata, come alcuni pensano dallo Stato, che non abbia più con esso alcuna relazione o contatto, e che la Chiesa e lo Stato nulla più abbiano a fare tra di loro. Codesta separazione assoluta tra due società che vivono una vita comune, che si compongono in Italia, dove immensa è la maggioranza dei cittadini cattolici, quasi degli stessi elementi, che per loro atti tendenti per vie diverse a scopo comune si trovano in continuo contatto, sarebbe, a nostro avviso, una vera impossibilità sociale.

Noi intendiamo la libertà della Chiesa nel senso che la sua azione religiosa debba essere distinta dall'azione civile e politica dello Stato; che l'azione della Chiesa non debba dipendere da quella dello Stato; che l'una e l'altra società debba muoversi ed agire nella propria sfera di giurisdizione con uguale libertà e colla sola condizione che le due azioni, trascendendo la propria orbita, non si impediscano o turbino reciprocamente nel conseguimento dei loro fini più naturali. Questo sistema di vita indipendente e libera sotto la sola norma del diritto comune non solo è possibile, ma è proprio dell'indole delle due società amiche sorelle, e deve sommamente conferire al felice e progressivo svolgimento dell'una e dell'altra.

Eccovi in poche parole espresso, o signori, il concetto di quella libertà, alla quale noi siamo convinti che la Chiesa cattolica abbia diritto, come necessaria condizione della sua indipendenza da ogni potestà umana, dacchè è cessata quella garanzia che essa aveva, agli occhi di molti cattolici, nella sovranità temporale del suo Capo supremo.

Finchè durò la vita travagliosa e inquieta di questa

sovranità che fu cagione di tanti danni alla Cristianità ed all'Italia, i Governi degli Stati cattolici sentirono il bisogno di premunirsi contro le invasioni e le usurpazioni sovente tentate, anche per mire politiche, dalla Curia romana e dai ministri di una religione sostenuta da un sovrano straniero, loro capo; e ciò adoperarono con vari spedienti che più o meno indirettamente facevano la Chiesa soggetta allo Stato: così col mezzo del Regio *Exequatur* essi non permettevano che gli atti provenienti dalla Curia di Roma avessero sul loro territorio esecuzione esterna senza il loro assenso; mediante il Regio *Placito*, sottoponevano alla loro approvazione le nomine dei parroci e di altri ministri del culto cattolico; mediante il diritto che esercitavano di presentazione dei vescovi alla Santa Sede, ed il loro giuramento, miravano ad assicurarvi della fedeltà e devozione dei vescovi; mediante gli appelli dotti *ab abusu*, riprovavano gli atti dell'autorità ecclesiastica riputati lesivi dei diritti dello Stato e dei privati, e ne reprimevano anche gli autori con la privazione o la sospensione delle temporalità, ed anche talvolta con provvedimenti più severi; non tolleravano infine che si tenessero riunioni di Sinodi, di Capitoli od altre Assemblee ecclesiastiche senza il loro gradimento.

In compenso di questa multiforme ingerenza della potestà civile negli affari della Chiesa, i sovrani cattolici accordavano con concordati, con leggi ed in virtù di consuetudini, privilegi, prerogative ed esenzioni di vario genere alla Chiesa; le accordavano la protezione ed anche l'aiuto del braccio secolare per la esecuzione degli atti della potestà ecclesiastica nel foro esterno.

È questo in gran parte il diritto pubblico che ancora oggidì regge in Italia le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. Il quale diritto, detto anche *autico* o *cesareo*, fondato sulla mutua ingerenza dello Stato nelle cose della Chiesa e della Chiesa nelle cose dello Stato, non solo ha perduto ogni ragione di essere per la caduta del potere temporale del papato donde aveva tratto la prima sua origine, ma nemmeno potrebbe più continuare senza dar motivo alla cattolicità di temere per la libertà o la indipendenza della sede apostolica e della Chiesa, in quanto i precipui loro atti si troverebbero soggetti al sindacato del Governo italiano.

Conviene adunque riconoscere la necessità più volte dichiarata da quei che trattarono seriamente la questione romana, e dal governo, che cessi oramai in Italia il diritto pubblico ecclesiastico succennato, e vi sia sostituito un sistema di mutua libertà per la Chiesa e per lo Stato.

Entrando francamente il progetto in questa via, la sola veramente degna di un popolo confidente nel grande principio di libertà applicato a tutte le parti ed a tutti i rapporti dell'umano consorzio, va seguendo le diverse franchigie che vi proponiamo di sancire a favore della Santa Sede e della Chiesa.

Codeste franchigie sono: 1. la libertà di tutti gli atti dell'autorità e giurisdizione spirituale; 2. la libertà di comunicazione e corrispondenza tra la Santa Sede e tutti i membri della Chiesa; 3. la libertà di associazione o riunione; 4. la libertà di collazione di tutti gli uffici ecclesiastici; 5. la libertà d'insegnamento.

Ciascuna di queste libertà a noi sembra necessaria a rendere la Santa Sede e la Chiesa veramente libere nell'esercizio della loro azione religiosa.

Ad escludere, anche nei più timidi e diffidenti, qualunque sospetto che il governo italiano possa esercitare alcuna ispezione sopra la corrispondenza che dal centro della cattolicità si diffonde in tutti i paesi cattolici, l'articolo 12 lascia al Papa la facoltà di stabilire un servizio proprio di posta e di telegrafo, con esenzione da ogni tassa sul territorio italiano. Di più lo stesso articolo assicura ai corrieri che fossero spediti dal Pontefice il trattamento dei corrieri dei governi stranieri.

Inoltre al lustro ed alla dignità della Santa Sede, non che agl'interessi religiosi degli Stati cattolici, potendo singolarmente importare che siano conservate le reciproche rappresentanze diplomatiche nel modo finora praticato, l'articolo 13 mantiene a questo fine in tutto il regno ai legati od altri rappresentanti del Papa o di potenze estere presso il Santo Padre, il godimento delle prerogative o dello immunità che il diritto internazionale concede agli agenti diplomatici.

Le convocazioni di Concilii, Capitoli od altre riunioni ecclesiastiche, le quali per antiche leggi od usanze vanno soggette all'approvazione preventiva del governo, sono dall'articolo 15 dichiarate intieramente libere per l'avvenire, facendo applicazione a queste riunioni di quel prin-

cipio generale di libertà che per tutte le altre è sancita dallo Statuto (articolo 32).

L'articolo 16 del progetto restituisce alla Chiesa in tutta Italia la libera scelta dei suoi ministri di ogni grado, vescovi, parroci e tutti gli altri membri dell'ordine clericale, secondo le prescrizioni dei canoni che la governano.

Una sola restrizione è fatta, non per la nomina, ma per l'immissione nel possesso delle temporalità: questa immissione non si accorda che ai nominati di nazionalità italiana. Non sarebbe giusto che stranieri all'Italia fossero chiamati a dirigere diocesi o parrocchie italiane. Sono però eccettuati da questa condizione i vescovati suburbani di Roma, poichè essi costituiscono il titolo di cardinali vescovi, i quali debbono poter essere scelti in qualunque parte del mondo cattolico.

A taluno potrà sembrare inopportuno ed anche pericoloso che il governo del Re abbandoni la regia prerogativa della nomina alle sedi vescovili in presenza del vivo contrasto in cui la occupazione di Roma lo pone colla Santa Sede. Ma ogni timore ed ogni esitazione verrà meno quando si consideri che la ingerenza del governo nella nomina dei vescovi sarebbe assolutamente incompatibile col sistema di libertà ecclesiastica che si vuole inaugurare, e che cotesta ingerenza non ha corrisposto al fine per la quale si esercitava.

Occorre qui di avvertire che nulla dice il progetto del diritto del patronato regio sopra alcuni benefici ecclesiastici dello Stato, imperocchè esso, al pari di ogni altro patronato beneficiale spettante a privati, rimane fermo in virtù delle leggi canoniche, le quali per regola generale ammettono e riconoscono il patronato anche dei laici nella materia beneficaria.

Logica e necessaria conseguenza della libertà avanti enunciate dev'essere la cessazione del regio *executur*, del regio *placito*, del *giuramento dei vescovi al Re* e della *legazia apostolica* di Sicilia, che è la più larga e superlativa ingerenza del potere laico nelle cose della Chiesa. L'abolizione di tutti questi vincoli imposti alla Chiesa per consuetudini o concordati, cancellando le antiche e perpetue cagioni di discordia tra l'impero e il sacerdozio, ne dovrà produrre in tempo più o meno prossimo la pace e la concordia finora invano desiderate. Giova notare, quanto al regio *executur*, che essendo stabilito dall'articolo 18 dello Statuto per le *provisioni provenienti dall'estero*, più non troverebbe termini di applicazione dacchè la curia romana ha cessato di avere sede in suolo straniero al regno d'Italia. Tuttavia l'articolo 17 del progetto nel dichiarare abolite queste regalie, reca una esplicita riserva del diritto di vigilanza che incontestabilmente compete allo Stato sui beni temporali della Chiesa, come di qualunque altro istituto ammesso nel Regno, perchè non siano distratti dalla dotazione dell'ente cui appartengono, nè sia altrimenti menomata la proprietà dell'ente medesimo; qualsiasi provvedimento dell'autorità della Chiesa che colpisca tali beni, o per la loro alienazione, o per gravarli di pensioni, o per mutarne la destinazione, non potrà sfuggire all'assenso del Governo prescritto dalle leggi dello Stato.

Ultima nella collocazione, ma non ultima certo nel grado d'importanza, viene la materia dell'insegnamento ecclesiastico, toccata nell'art. 19. L'insegnare è per sé medesimo una funzione spirituale, e per ciò appunto quando non si tratta solo di discipline istrumentali e tradizionali, come quelle della lingua e della letteratura, ma dove comincia l'avviamento alla ricerca del vero, la scuola vuol esser libera, non avendo lo Stato per se stesso una competenza dottrinale. La Chiesa che, come maestra di un sistema di credenze, necessariamente rivendica a sé medesima il diritto d'insegnare, troverà nella piena libertà dell'istruzione superiore quella libertà che le è necessaria sia per informare alle sue dottrine i credenti, sia per difendere i suoi dogmi e per mostrare com'essi non siano contraddetti dai risultamenti delle scienze che soglionsi chiamar profane. Ma, per attuare codesta libertà dell'istruzione scientifica, si dovranno applicare alcuni principi i quali, benchè già se ne trovi il germe nella nostra legislazione scolastica, aspettano ancora una pratica esplicazione. E a quest'uopo vi sarà presentato un apposito disegno di legge, appena che siano sfollate le materie che ricercano le vostre immediate risoluzioni. Nondimeno fin d'ora è necessario chiarire, come si fa coll'art. 19, che non si vuol scemare quella pionozza di facoltà didattica che fin qui esercitò in Roma il capo della Chiesa, a cui i cattolici riconoscono l'autorità d'insegnare o definire il vero in tutte le materie che toccano le credenze religiose.

Perciò le accademie ecclesiastiche, i seminari, i collegi, e principalmente quelli che vennero fondati per educare al sacerdozio ed alla fede cattolica alcuni di nazioni estere, ed infine tutti gli istituti stabiliti in Roma per promuovere l'educazione e la coltura cattolica, vogliono essere considerati come stabilimenti che rispondono ad uno degli uffici essenziali della Santa Sede, riguardata dai cattolici come conservatrice delle dottrine ortodosse, e maestra delle genti.

Con ciò non verrebbe risolta l'altra parte della questione che riguarda l'istruzione ecclesiastica fuor di Roma e nelle altre parti del Regno. Per buona ventura, le disposizioni delle nostre leggi su questa materia sono tanto liberali, che già nell' sostanza può dirsi svincolata affatto da ogni indobita ingerenza laicale l'istruzione nei seminari vescovili, sottoposta solo a quella comune vigilanza a cui per ragione d'ordine pubblico, sono soggette le scuole private.

Ma, siccome non in tutte le parti d'Italia sono eguali le condizioni economiche e giuridiche dei seminari, argomento delicato su cui già altra volta ebbe la Camera dei deputati ad esprimere il suo avviso, così anche per questa parte parve più dicevole presentare uno speciale disegno di legge, che, fondandosi sulle nostre buone tradizioni e sul principio della libertà della Chiesa, provveda ai diritti ed agli interessi dei luoghi ove i seminari, sebbene abbiano forma d'istituti speciali governati dai vescovi e indirizzati all'educazione dei chierici, conservano però qualche parte che dà loro natura anche di stabilimenti comuni e laici di pubblica istruzione.

L'attuazione del principio della libera competenza nell'istruzione superiore e il riordinamento dell'istruzione secondaria sarà un altro splendido beneficio che l'Italia conseguirà nell'applicare alla Chiesa la suprema giustizia sociale che è la libertà.

Vi abbiamo esposto, o signori, i criteri coi quali noi crediamo che si debba procedere al compimento della soluzione dell'arduo problema romano. Noi siamo profondamente convinti che le garanzie da noi proposte pel papato e per la Chiesa sono indispensabili a imporre silenzio alle accuse che ci vengono mosse dai difensori delle necessità della sovranità temporale dei Papi; a tranquillare le coscienze dei cattolici di buona fede intimorite dalla nuova condizione in cui si trova collocata la Sede apostolica, ridotta alla primitiva sua natura d'istituzione puramente spirituale; a rendere possibile col tempo la coesistenza pacifica e concorde delle due supreme potestà, la religiosa e la politica, in una stessa sede, in Roma, la città designata dai fati ad albergare le più sublimi altezze umane; a fecondare infine e consolidare l'era novella di civiltà e di progresso che gl'italiani hanno felicemente iniziata per tutti i popoli cristiani, facendo scomparire dall'Europa l'ultimo avanzo di teocrazia.

Noi invociamo fidenti i vostri illuminati suffragi a favore dello schema che abbiamo l'onore di sottoporvi. Nessun altro, osiam dirlo, fu mai discusso da Assemblea legislativa, che fosse di maggiore momento e più fecondo di conseguenze per le sorti di una nazione. Da questo solenne atto può dipender tutto l'avvenire della cara nostra patria, uscita mirabilmente vittoriosa da tanti cimenti: questo solo pensiero ne fa sicuri che il risultato dell'attento esame e della sapiente discussione a cui sarà sottoposto il progetto corrisponderà pienamente alle ansiose e giuste aspettative degli italiani e di tutto il mondo cattolico.

#### PROGETTO DI LEGGE

Art. 1. La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Al Sommo Pontefice sono dovuti in tutto il regno gli onori sovrani, e gli sono mantenute le preminenze onorifiche riconosciutegli dai sovrani cattolici.

Art. 2. Il Sommo Pontefice può conservare le sue guardie di palazzo.

Art. 3. È conservata l'annua assegnazione di lire 3,225,000, ch'era iscritta nei bilanci romano a titolo di fondo per l'attamento del Sommo Pontefice, sacro collegio dei cardinali, ecc.

Questa assegnazione sarà iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia, sotto forma di rendita perpetua ed inalienabile, al nome della Santa Sede.

La rendita suddetta sarà esente da ogni specie di tassa o carico governativo, provinciale o comunale.

Art. 4. Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita

nell'articolo precedente, continua a godere liberamente, e con esenzione da ogni tassa o carico pubblico, dei palazzi pontifici del Vaticano e di Santa Maria Maggiore, con tutti gli edifici, i giardini e terreni annessi e dipendenti, come pure della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue dipendenze.

I detti palazzi e luoghi sono considerati immuni dalla giurisdizione dello Stato.

È parimente immune qualunque altro luogo dove il Sommo Pontefice abbia dimora, anche temporaria, finchè vi rimane.

Art. 5. La immunità della giurisdizione dello Stato, stabilita nei palazzi o luoghi menzionati nell'articolo 4, si estende anche ai locali dove e mentre si tenga un conclave od un concilio generale.

Il Governo del Re, ove ne sia richiesto, protegge ed assicura, con l'assistenza della forza armata, la libertà del conclave e del concilio.

Art. 6. Per effetto della immunità stabilita negli articoli 4 e 5, nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può introdursi sotto verun titolo nei palazzi e luoghi immuni per esercitarvi atti del proprio ufficio, se non a richiesta o con licenza del sommo Pontefice o di chi ne fa le voci o presiede il conclave o il concilio generale.

Accadendo che alcuno commetta nei palazzi o luoghi immuni un reato previsto dalle leggi penali dello Stato, oppure vi si introduca dopo averlo commesso altrove, non potrà esservi ricercato nè estratto, se non con la permissione del sommo pontefice.

Art. 7. Sono immuni da qualunque spropriazione per causa di pubblica utilità i palazzi destinati nel capoverso dell'articolo del sommo pontefice.

Art. 8. È vietato di procedere per qualunque motivo a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri o registri negli uffici della dataria, della penitenziaria, della cancelleria apostolica e delle sacre congregazioni della santa sede investite di attribuzioni ecclesiastiche.

Art. 9. Il sommo pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle solite basiliche in Roma, e di pubblicare altrimenti tutti gli atti del suddetto suo ministero o quelli delle sacre congregazioni della santa sede, senza che il Governo vi opponga o permetta che venga apposto da chicchessia verun ostacolo od impedimento.

Art. 10. I cardinali ed altri ecclesiastici non possono essere in alcun modo ricercati nè molestati per la parte che a ragione delle proprie funzioni abbiano preso in Roma a qualunque atto ecclesiastico del sommo pontefice, delle sacre congregazioni o di altri uffici della santa sede.

Ogni persona, ancorchè straniera, investita di funzioni ecclesiastiche in Roma, godrà delle garantizie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del regno sino a che conserva il proprio ufficio.

Art. 11. La santa sede corrisponde liberamente col l'episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

Art. 12. Il sommo pontefice ha facoltà di stabilire nel Vaticano uffici di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L'ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffici postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffici italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci e delle corrispondenze munito del bollo dell'ufficio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del sommo pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di gabinetto dei Governi esteri.

L'ufficio telegrafico pontificio sarà collocato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto ufficio con la qualifica di pontifici saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite nei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del sommo pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della santa sede, verranno presentati a qualsiasi ufficio telegrafico del regno.

I telegrammi diretti al sommo pontefice saranno esenti dalle tasse mosse a carico dei destinatari.

Art. 13. I legati ed altri rappresentanti del sommo pontefice, o di potenze estere presso Sua Santità, godranno nel regno di tutte le prerogative ed immunità che

spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Art. 14. L'esercizio dell'autorità e giurisdizione spirituale e disciplinale del sommo pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica va esente da qualunque ingerenza o sindacato della podestà civile; è in conseguenza abolito l'appello detto *ab abuso* od ogni simile richiamo all'autorità civile contro gli atti propri dell'autorità ecclesiastica.

È sempre escluso l'impiego del braccio secolare e di ogni mezzo coattivo nella esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici.

Art. 15. I concilii, i capitoli ed ogni altra riunione ecclesiastica possono tenersi senza bisogno di alcuna permesso del Governo.

Art. 16. La nomina ai benefici maggiori e minori, a tutte le dignità, cariche ed uffici della Chiesa in Italia, avranno luogo senza nessuna ingerenza del Governo del Re. Però i nominati, eccettuati i vescovi suburbicari di Roma, debbono essere cittadini dello Stato per aver diritto alle temporalità.

Art. 17. Sono aboliti il giuramento dei vescovi al Re, il *regio placito* ed il *regio exequatur*, salvo per la esecuzione delle provvisori relative alla proprietà e destinazione delle temporalità di enti o di istituti ecclesiastici.

Art. 18. È pure abolita la legazia apostolica in Sicilia.

Art. 19. I seminari, le accademie, i collegi o gli altri istituti cattolici fondati in Roma per la educazione e coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del regno.

Art. 20. Ogni disposizione di legge od altra qualunque, che sia contraria alla presente legge, è abrogata.

**Conversione in legge del regio decreto 9 ottobre 1870, num. 6903, per l'accettazione del plebiscito delle provincie romane.**

*Relazione.*

Signori!

Appena la nazione, già quasi totalmente libera, ebbe a pronunciarsi in Parlamento sulla futura metropoli, Roma doveva essere e fu in effetto la capitale acclamata del nuovo regno.

Il compimento di tal voto non fu più da quel giorno che una questione di tempo e di opportunità. Fin d'allora si rese manifesto che, qualunque fossero gli ostacoli a quella mèta, sarebbe stato inevitabile l'affrontarli, poichè certamente l'Italia non avrebbe avuto ferma posa prima di esservi pervenuta.

La via venne spianata e crebbero le aspirazioni, mercè l'integrarsi della nazionale indipendenza. E quando,

allo scoppiare della guerra tremenda che ancora si combatte in Europa, anche il nostro paese se ne commosse, la questione di Roma non tardò a riaccendersi da ogni parte; il solenne voto fu rammentato nelle Camere, e il Governo promise di compierlo, quando se ne porgesse l'occasione opportuna. Gli avvenimenti incalzarono e venne presto il momento in cui per necessità d'interna non meno che d'esterna difesa, e così per non compromettere, come per completare quanto si era già fatto, noi ci dovemmo risolvere ad occupare il territorio che ancora mancava al compimento dell'unità nazionale. Noi l'occupammo in virtù del nostro diritto di difesa; nè in tal fatto ci dovevamo attendere a veruna lotta; imperocchè, se per un lato non potevamo non essere avversi al Governo temporale che ci separava dai Romani, noi assicuravamo per l'altro, con franche ed esplicite dichiarazioni, di volere rispettata e garantita la sovranità spirituale del pontefice. Anche in ciò noi possiamo dire di non esserci ingannati; poichè, se una lotta fu necessaria, essa non durò che un momento, e le milizie italiane ebbero solo a mostrarsi per debellare le poche truppe straniere raccolte a' nostri danni, mentre le popolazioni romane, che già da lungo ci aspettavano, appena entrati, ci accolsero con ogni maniera di festive e cordiali dimostrazioni. Queste misero subito in aperto quale fosse il loro animo; e il solenne plebiscito del 2 ottobre non fece poscia che confermare, in un modo, che più luminoso e stupendo non poteva essere, la loro unione al regno d'Italia.

Le conseguenze giuridiche del plebiscito vennero tosto sanzionate col reale decreto che ora appunto vi si presenta, e attende, per essere convertito in legge l'approvazione parlamentare.

Conforme agli altri reali decreti che già dichiararono l'unione delle altre parti d'Italia, esso consacra con l'articolo 1 quella di Roma e delle provincie romane; e accenna successivamente alla soluzione dell'arduo problema che ci pose a fronte la soppressione del Governo temporale che reggeva.

Le basi di tal soluzione sono indicate agli articoli 2 e 3 del reale decreto. L'articolo 2 garantisce al sommo pontefice la *dignità*, la *inviolabilità* e tutte le *prerogative di sovrano*. Imperocchè, giova ripeterlo, noi non entrammo in Roma che per integrare e difendere la nazione; non già per deteriorare in verun modo la condizione della santa Sede.

Il nostro principio, in materia di religione, è la perfetta libertà delle coscienze. Ma è appunto in nome e per virtù di questa libertà, che nulla può essere tolto né menomato di quanto rende la persona del pontefice inviolabile e sacra alla coscienza dei fedeli d'Italia, come di ogni altro paese.

Un'altra considerazione ci condusse alla risoluzione medesima, ed è la necessaria deferenza da usarsi verso gli Stati esteri, i quali, avendo molteplici attinenze colla Chiesa romana, per quanto concerne l'esercizio del culto cattolico nel loro paese, potrebbero giustamente risentirsi di ogni, anche menoma, mancanza di riguardo per nostra parte verso il capo della Chiesa stessa.

Ma, oltre le sue prerogative di sovrano, era pure me-

stieri di assicurare il libero e indipendente esercizio della sua autorità spirituale.

Il principato temporale, vizioso nella sua essenza, per la strana confusione delle due potestà; avverso, per necessità al principio nazionale; chiarito dai fatti impotente a reggersi altrimenti che per forza straniera, e già, prima di cadere in effetto, screditato e scaduto nella pubblica opinione, aveva però in faccia all'Europa un vantaggio che lungamente il sorresse, ed era quello di apparire come l'unica guarentigia necessaria alla indipendenza del pontefice.

Per verità non era questa che un'apparenza fallace; perocchè, non potendosi quel principato sostenere per virtù propria, esso metteva necessariamente il pontefice nella dipendenza di quello Stato che intervenisse a soccorso del principe. Pur non di meno la garanzia stessa essendo per sé necessaria, era d'uopo mantenerla, e il Governo italiano, nell'assumerne il carico in luogo del potere cui sottentrava, divisò di posarla su tal base che in vece d'una apparenza fallace, ne facesse quella realtà che doveva essere a vantaggio di tutti.

L'articolo 3 del real decreto indica appunto questo intendimento del Governo. Esso prescrive che le condizioni dell'indipendenza pontificia debbano essere fermate per legge, e voi stessi avrete quindi a discuterle e deliberarle in occasione dell'apposito schema che unitamente a questo vi viene presentato.

Degli ultimi due articoli l'uno riguarda la facoltà nel Governo di provvedere per urgenza prima della convocazione delle Camere, e a voi spetta di giudicare del modo con cui esso l'ha usata; l'altro concerne la necessaria conversione in legge del decreto di cui vi esponemmo il concetto, e che in due parole è il seguente: «Tutta l'Italia finalmente riunita, con Roma predestinata a sua capitale effettiva, la sovranità del pontefice e l'indipendenza del suo sacro ministero guarentita con condizioni da fissarsi per legge.»

Nell'efficacia di queste condizioni consiste essenzialmente la soluzione del gran problema che abbiamo intrapreso, e colla quale si comettono non solo i destini dell'Italia ma l'accordo nel mondo intero della religione con la civiltà.

Sorgenti entrambe di tanto bene per gli uomini, non che essere inconciliabili, l'una è necessariamente imperfetta e manchevole senza dell'altra; e il solo modo di accordarle non può essere che quello di attribuire a ciascuna la parte che le appartiene.

Questa è appunto la grande opera alla quale ci siamo avviati. E per quanto sia difficile, nè prima d'oggi per avventura tentata, noi speriamo di segnarvi felicemente le prime orme, ove non ci manchi il concorso delle vostre meditazioni e l'appoggio de' vostri suffragi.

**PROGETTO DI LEGGE**

Articolo unico. — È data forza di legge al regio decreto 9 ottobre 1870 num. 6903, col quale fu dichiarato che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del Regno d'Italia.